COMMISSIONE SPECIALE PER LA CINEMATOGRAFIA

XIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia. (1946) 135

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

ALICATA ed altri: Disposizioni per la cinematografia. (1538);

CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia (1783);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi. (341);

CORBI ed altri: Provvidenze a favore del cortometraggio cinematografico nazionale (369). 135

PRESIDENTE . 135, 136, 137, 141, 143, 146, 147, 148, 149
CORBI 136, 138, 139, 145, 147
CALABRÒ . . . 136, 138, 139, 141, 143, 149
SELVAGGI 136, 139, 148
SEMERARO GABRIELE, *Relatore* . . 136, 140, 145, 148
BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . 137, 141, 142, 145, 147, 148
NATTA 137, 142, 144, 146, 148
BASSO 137
MAZZALI 137, 141, 148
SIMONINI 137, 144
SAVIO EMANUELA 138, 143, 148
DAL CANTON MARIA PIA. 138, 142, 145, 146
ROMUALDI 139, 140, 149
CERVONE 139, 144
VIVIANI LUCIANA 142, 146, 148
CAIATI 143, 146, 148
CAPPUGI. 146, 147, 148, 149
MAZZALI. 146, 147

La seduta comincia alle 17,30.

CERVONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia (1946); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alicata ed altri: Disposizioni per la cinematografia (1538); Calabrò ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (1783); Dal Canton Maria Pia ed altri: « Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi » (341); Corbi ed altri: « Provvidenze a favore del cortometraggio cinematografico nazionale » (369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alicata e altri: « Disposizioni per la cinematografia »; Calabrò e altri; « Disposizioni per la cinematografia »; Dal Canton Maria Pia e altri: « Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi »; Corbi e altri: « Provvidenze a favore del cortometraggio cinematografico nazionale ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che, nella seduta precedente, la Commissione iniziò l'esame dei due emendamenti aggiuntivi presentati, come articolo 1-*bis*, dagli onorevoli Selvaggi e Cappugi.

L'onorevole Selvaggi propone che facciano, altresì, parte della Commissione consultiva: un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche, un rappresentante degli esercenti sale cinematografiche di formato ridotto e un rappresentante degli esercenti sale a spettacolo misto di cinema e varietà.

L'onorevole Cappugi propone che sia aggiunto alla Commissione consultiva un rappresentante della Commissione nazionale per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche.

CORBI. Non trovo nulla da obiettare in merito all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cappugi. Mi sembra, però, che, per logico coordinamento, esso potrebbe essere più opportunamente inserito nel già approvato articolo 1.

Invece, per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Selvaggi, ritengo che, approvandolo, si determinerebbe un ampliamento eccessivo della Commissione consultiva, mentre abbiamo, già altra volta, lamentato che essa costituisce un organismo troppo pletorico.

L'onorevole Selvaggi non si limita a proporre l'inclusione di un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche, argomento sul quale nella seduta precedente si manifestarono, se non dei dissensi, per lo meno delle perplessità; ma vorrebbe introdurre anche i rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di formato ridotto e delle sale a spettacolo misto.

Io posso anche ammettere che sia accolta la prima proposta, ma non capisco perché dovrebbero esserci nella Commissione consultiva i rappresentanti dell'esercizio a formato ridotto e dell'esercizio misto.

Nella Commissione sono già compresi i rappresentanti dell'esercizio. È vero che si tratta dell'esercizio a formato normale, ma non capisco quali problemi particolari debbano prospettare gli esercenti del formato ridotto o quelli dello spettacolo misto, che non possano essere prospettati dal rappresentante dell'esercizio a formato normale.

Ritengo, pertanto, che, con questi due nuovi rappresentanti dell'esercizio, si dia all'esercizio stesso un peso troppo considerevole nell'orientamento della cinematografia nazionale.

Tanto più che – è necessario dirlo – l'esercizio fino a oggi non ha avuto molte benemerenze nei confronti della cinematografia italiana; e se, nel passato, sia in aula, sia in sede di Commissione speciale, sono state prospettate delle lamentele, con richiamo anche alla responsabilità della Direzione generale dello spettacolo, esse riguardavano appunto l'esercizio. Ora, aggiungendo, al rappresentante dell'esercizio a formato normale, anche i rappresentanti dell'esercizio a passo ridotto e dell'esercizio misto, si verrebbe a dare all'esercizio un numero di rappresentanti maggiore di quello dell'industria. A me non sembra che ciò, sia giusto, a scapito di altre categorie.

Concludo, quindi, invitando i colleghi a non insistere, perché siano inseriti nella Commissione consultiva questi due nuovi rappresentanti dell'esercizio.

CALABRO'. Ricordo di aver presentato, nella seduta precedente, un analogo emendamento per l'inclusione nella Commissione di un rappresentante dell'industria tecnica cinematografica.

PRESIDENTE. Il suo e l'emendamento Selvaggi sono identici. Pertanto, l'emendamento è unico e recherà le firme dei due proponenti.

SELVAGGI. Il mio emendamento ha un duplice scopo. Innanzi tutto quello di creare un certo equilibrio nella Commissione, che, finora, non si è realizzato, per quanto si sia cercato nell'articolo 1 di porre rimedio a qualche lacuna; il secondo scopo – più importante – si riferisce al fatto che, oggi, le sale cinematografiche a formato ridotto hanno raggiunto un numero veramente notevole e molti film di rilievo vengono stampati in tale misura, per consentire una maggiore possibilità di circolazione.

Mi pare, quindi, che in una Commissione consultiva, come quella di cui ci stiamo occupando, insieme ai rappresentanti delle sale a formato normale, debbano essere presenti anche i rappresentanti delle sale a formato ridotto e delle sale a spettacolo misto. Considerate che le sale di cinema e varietà, se nei grossi centri sono passate di moda, in provincia hanno ancora una importanza non indifferente. Non si possono, quindi, ignorare gli interessi di questa categoria e il peso che essa ha.

CORBI. Ricordo che la Commissione consultiva tratta i problemi della cinematografia in generale, non quelli dello misto spettacolo.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Come già dichiarai nella precedente seduta, sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento Selvaggi. Le osservazioni del collega Corbi sulla identità dei problemi tra esercenti a formato ridotto ed esercenti a formato normale, non sono fondate; perché oggi gli

esercenti a formato ridotto sono in Italia oltre quattromila e programmano, in grandissima maggioranza, film prodotti in Italia. È giusto, quindi, che nella Commissione consultiva vi sia anche un loro rappresentante. Così è anche giusto che vi sia un rappresentante delle sale a spettacolo misto, soprattutto perché si affrontino collegialmente certe situazioni che sono state lamentate dai lavoratori del varietà. Ricordo, inoltre, che si tratta di una Commissione che non ha poteri deliberativi, ma soltanto consultivi.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Desidero rispondere ad una osservazione dell'onorevole Corbi, che merita apprezzamento. Egli ha detto che sarebbe preferibile che la Commissione consultiva fosse più ristretta. Concordo con lui in linea di principio; però, per l'esperienza fatta in questi sei mesi, abbiamo constatato che la presenza degli esercenti permette di far comprendere loro la realtà della cinematografia italiana in rapporto alla difesa del film nazionale. Infatti, il contrasto tra produttori ed esercenti si è basato finora sulla rappresentazione del film estero e del film italiano. La presenza dei rappresentanti dell'esercizio nella Commissione costituisce un elemento positivo per la soluzione di questo contrasto.

Sono, perciò, favorevole all'accoglimento dell'emendamento Selvaggi.

NATTA. Noi siamo contrari alla inclusione nella Commissione dei rappresentanti dell'esercizio a formato ridotto e di quelli delle sale a spettacolo misto, non solo per le ragioni già esposte dall'onorevole Corbi, ma anche perché si verrebbe a creare una strana sperequazione. Abbiamo, infatti, nella Commissione un solo rappresentante dei produttori, e non rappresentanti del lungo metraggio, del corto metraggio, del film di attualità, e così via. Non vedo, quindi, perché si debba scendere a specificazioni soltanto per gli esercenti.

Quanto alla considerazione esposta dall'onorevole Sottosegretario, essa va al di là dei compiti della Commissione consultiva, perché non è attraverso la Commissione stessa che deve essere fatta opera di persuasione sugli esercenti.

Per queste ragioni e per le altre già esposte, noi voteremo contro questa parte dell'emendamento Selvaggi.

BASSO. Io sono contrario all'inclusione del rappresentante delle sale a spettacolo misto, perché queste sale, in quanto danno spettacoli cinematografici, sono come le altre, e, in quanto programmano spettacoli di varietà, esercitano attività che non può riguardarci.

Personalmente, poi, non vedo neanche la ragione di introdurre un rappresentante della industria tecnica cinematografica.

Voterò, quindi, contro l'emendamento Selvaggi.

MAZZALI. Sono favorevole alla inclusione nella Commissione del rappresentante delle sale a formato ridotto, mentre sono contrario agli altri due rappresentanti. Prego, quindi, il Presidente di voler procedere alla votazione per divisione.

SIMONINI. Concordo con il collega Mazzali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Selvaggi-Calabrò per divisione. Do lettura della prima parte:

ART. 1-*bis*.

Fanno, altresì, parte della Commissione consultiva:

1°) un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche »;

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della seconda parte:

« 2°) un rappresentante degli esercenti sale cinematografiche di formato ridotto »;

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura dell'ultima parte:

« 3°) un rappresentante gli esercenti sale a spettacolo misto di cinema e varietà ».

La pongo in votazione.

(*Non è approvata*).

Quindi, risulta, approvato l'articolo 1-*bis* proposto dagli onorevoli Selvaggi e Calabrò soltanto nei primi due punti.

Pongo ora in votazione l'emendamento Cappugi, del seguente tenore:

« È altresì, aggiunto alla Commissione consultiva un rappresentante della Commissione nazionale per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ».

(*È approvato*).

Se non vi sono osservazioni, in sede di coordinamento, questo articolo 1 *bis*, sarà collocato in sede di articolo 1.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 2 del testo governativo. Ne do lettura:

« Dopo l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2-*bis*. — Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per la gioventù, la Commissione consultiva per la Cinematografia è integrata:

1°) da un direttore didattico;

2°) da un capo di Istituto di istruzione media;

3°) da un docente universitario di pedagogia o di psicologia, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

4°) da un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia;

5°) da un padre di famiglia designato dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

6°) da una madre di famiglia designata dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia.

Si applica la disposizione dell'articolo 2, ultimo comma ».

Avverto che sono stati presentati due emendamenti a questo articolo. Uno, dell'onorevole Calabrò, tende a sostituire i numeri 4°) e 5°) dell'articolo 2-*bis* col seguente numero 4°): « da un rappresentante dello E. N. A. L. ».

Altro emendamento è stato presentato dagli onorevoli Savio Emanuela, Cervone e Selvaggi e dice:

« All'articolo 2-*bis* aggiungere il numero 7°): un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla gioventù ».

CALABRÒ. Desidero illustrare il fine sostanziale del mio emendamento. Io non comprendo la ragione dell'inclusione degli ultimi due membri, specialmente di una madre di famiglia, designata dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ente che si occupa soprattutto delle madri di famiglia, in quanto puerpere.

Ho proposto, quindi, di sostituire gli ultimi due rappresentanti con un rappresentante dell'E. N. A. L., che è un ente nazionale, il quale ha l'obbligo della sorveglianza sulla ricreazione di tutti i lavoratori italiani. L'E. N. A. L. ha anche una Associazione nazionale famiglie italiane, che fa parte di una Associazione internazionale delle famiglie.

A me pare che il rappresentante dell'E. N. A. L. sia qualificato; tuttavia, non insisterò se i colleghi riusciranno a convincermi del contrario.

SAVIO EMANUELA. Credo che sia facile intendere la ragione del mio emendamento aggiuntivo. Sarebbe una lacuna grave se in una Commissione, la quale comprende i rappresentanti dei genitori, non ci fosse anche un rappresentante delle sale dove si proiettano i film riservati alla gioventù. Tanto più che in tutta questa sistemazione della cinematografia avrà un largo posto il settore delle proiezioni riservate alla gioventù.

Raccomando, perciò, ai colleghi l'accoglimento del mio emendamento aggiuntivo.

CORBI. Ritengo che – anche, secondo quanto ebbe a dichiarare l'onorevole Sottosegretario Brusasca in una precedente seduta – noi dovremmo prendere a base della discussione il vecchio progetto di legge che portava la firma della onorevole Dal Canton e che fu approvato nella passata legislatura. Questo vecchio progetto di legge prevedeva una Commissione consultiva che doveva essere integrata per la trattazione dei problemi riguardanti la cinematografia destinata specificamente « ai ragazzi ».

Quindi, alla stregua del progetto Dal Canton, dovremmo cominciare con sostituire la dizione « cinematografia per la gioventù », con la più chiara e precisa dizione di « cinematografia per ragazzi ».

Poi, dovremmo esaminare, voce per voce, la composizione della Commissione che integra la Commissione consultiva, per quanto riguarda la cinematografia per ragazzi.

SAVIO EMANUELA. Durante la discussione generale avevamo chiarito, da parte nostra, questo concetto di film per la gioventù, nel senso che, con questa dizione, si intendeva, non sostituire, ma allargare il concetto di film per ragazzi. Dicemmo che noi desideravamo un allargamento di queste proiezioni, destinandole non solo ai ragazzi, ma anche a una larga parte degli spettatori italiani, in quanto sappiamo che, oggi, i ragazzi frequentano tutte le sale cinematografiche, e che è molto difficile stabilire un divieto di entrata per assistere alle proiezioni che avvengono, ormai, in tutte le sale del nostro paese.

Perciò, insistiamo su quanto esposto in sede di discussione generale.

DAL CANTON MARIA PIA. In una delle precedenti sedute, io dissi chiaramente che, per parte mia, aderivo alla dizione del testo governativo di « cinematografia per la gioventù », con riferimento ai film destinati ad un più largo numero di persone giovani.

E ciò perché è inutile creare dei film per ragazzi, quando – come avviene attualmente – non c'è divieto per i ragazzi ad assistere alla proiezione di tutti i film.

Una produzione di film specificamente per ragazzi morirebbe sul nascere ! Confermo, quindi, la mia adesione alla dizione « cinematografia per la gioventù ».

SELVAGGI. Non aderisco a quanto ha detto il collega Corbi, poiché ritengo che l'emendamento Savio sia pienamente intonato alla proposta di legge Dal Canton. Questa prevedeva la costituzione di un comitato nazionale per la cinematografia per ragazzi, comprendente una serie di rappresentanti che sono, né piú né meno, quelli che vediamo oggi all'articolo 2. Solo che essi vanno integrati con il rappresentante degli esercenti di sale dove si proiettano film destinati precipuamente alla gioventú. Quindi, è consono l'inserimento, in questo articolo, dell'emendamento Savio.

ROMUALDI. Il problema è piú importante di quello che sembra. Io sarei felicissimo di appoggiare l'emendamento della collega Savio, ma domando dove verrebbe scelto questo rappresentante delle sale che proiettano film destinati alla gioventú. Che io sappia, non vi sono, per ora, in Italia sale, o circuiti di sale, orientati appositamente a proiettare film per la gioventú. Finché non vi saranno questi circuiti, l'emendamento Savio rimarrà non producente.

CERVONE. Per quanto riguarda l'emendamento Savio, faccio presente che l'articolo 2 del disegno di legge è diretto, esplicitamente e specificamente, ai film destinati alla gioventú. Ora mi sembra veramente strano che in una Commissione consultiva che deve trattare questo tema, vengano a mancare gli esercenti che, prevalentemente, abbiano a proiettare questi film.

L'onorevole Romualdi domanda dove sono questi esercenti. La domanda può apparire logica; ma si deve constatare che, finora, non esiste in Italia una legislazione che tuteli in senso positivo – esiste solo nel senso negativo della proibizione d'ingresso – la produzione di questi film e la formazione di circuiti appositi. È proprio con questa legge che vogliamo creare siffatta organizzazione, tanto che prevediamo dei benefici per quegli esercenti i quali prevalentemente proietteranno film per la gioventú, e per quei produttori che li faranno.

Credo anzi che, su questo punto, dovremo tornare, quando parleremo della produzione. Infatti, se diamo un contributo del 14 per cento sull'introito lordo ai proprietari di film normali, dobbiamo prevedere anche particolari benefici per i produttori di film destinati alla gioventú.

Ma, a parte questo, io credo che, avendo accettato il principio che la produzione e l'esercizio debbono essere convenientemente rappresentati nella Commissione consultiva, lo stesso criterio si deve adottare per la produzione e l'esercizio dei film destinati alla gioventú. In ultima analisi, la domanda dell'onorevole Romualdi viene risolta proprio dalla sostanza della legge, così come noi ci auguriamo che venga approvata.

Quanto all'emendamento Calabrò, che propone l'aggiunta di un rappresentante dell'E. N. A. L., – a mio avviso – è decisiva la giustificazione data dal proponente, in quanto l'E. N. A. L. comprende una associazione delle famiglie italiane. Vorrei, però, pregare l'onorevole Calabrò di trasformare il suo emendamento, da sostitutivo in aggiuntivo, nel senso che restino fermi anche gli altri rappresentanti che egli avrebbe voluto sostituire col rappresentante dell'E. N. A. L.

CALABRO'. Dichiaro di aderire alla proposta del collega Cervone.

CORBI. Io debbo manifestare la mia meraviglia, perché ricordo che noi abbiamo fatto, non soltanto una questione di principio sul problema della censura, ma abbiamo anche detto, in maniera esplicita, che uno dei punti di maggiore dissenso nei riguardi di questo disegno di legge era rappresentato proprio dall'articolo 2 e successivi, che concernono la cinematografia adatta alla gioventù. Noi esponemmo le ragioni del nostro dissenso e, attraverso la replica dell'onorevole Brusasca ai vari oratori intervenuti nella discussione, credemmo che lo stesso Governo, resosi conto delle argomentazioni da noi addotte, non fosse alieno dall'accogliere le nostre proposte.

Ora, invece, si torna indietro e si insiste su questa equivoca dizione. Secondo noi, non si tratta di una questione soltanto formale, perché le due dizioni « cinematografia per ragazzi » e « cinematografia adatta alla gioventù » implicano conseguenze completamente diverse e – oserei dire – opposte. Dalla seconda delle due dizioni deriverebbe lo scadimento della produzione nazionale. Questa, infatti, si adatterebbe prevalentemente a un tipo di film innocuo, incolore e insapore, senza andare incontro, tuttavia, alle vere e proprie esigenze dei ragazzi.

Date le provvidenze previste dal disegno di legge per la produzione adatta alla gioventù, tra cui l'abbuono del 40 per cento degli

oneri fiscali, è evidente che gli esercenti preferiranno questo tipo di produzione, e quasi tutti i produttori, non potendo fare a meno di aderire alle preferenze degli esercenti, faranno dei film adatti per tutti. Ma noi sappiamo che le cose buone per tutti, in genere non sono buone per nessuno; non nuocciono, non fanno male, ma sono scadenti e non soddisfano !

Noi abbiamo ripetuto con tutta chiarezza che siamo d'accordo nel favorire i film concepiti e destinati specificamente per la gioventù, film del tutto diversi da quelli che si vorrebbero incrementare. Siete, ora, voi che dovete chiarire se intendete parlare di film genericamente adatti per la gioventù o di film destinati espressamente ai ragazzi !

Questo punto deve essere chiarito a proposito dell'articolo 2, perché, se questo articolo venisse approvato nella sua formulazione attuale, quando passeremo ad esaminare i benefici, resteremo legati al contenuto sostanziale dell'articolo stesso e, se il concetto è quello di film genericamente adatti per la gioventù, le conseguenze saranno quelle che abbiamo previsto.

Perciò, senza ripetere tutte le argomentazioni già svolte, proponiamo di tornare alla dizione contenuta nella proposta Dal Canton, approvata nella passata legislatura, dove, inequivocabilmente, si parlava di cinematografia per ragazzi e si prevedevano certe norme per regolarla, incoraggiarla e renderla concretamente possibile.

ROMUALDI. Debbo confessare che le osservazioni del collega Cervone non mi hanno convinto. D'altra parte, noto che la discussione sta prendendo una certa ampiezza in relazione alla importanza del tema.

Durante la discussione generale, io mi manifestai più pessimista dell'onorevole Corbi, perché dissi che, a mio avviso, le provvidenze previste nel disegno di legge non avrebbero consentito di fare dei film, né adatti né disadatti, per la gioventù. È vero che si parla di un 40 per cento, ma è un 40 per cento sui diritti erariali, il che rappresenta una cifra molto più modesta di quanto si possa immaginare. Ne risulta che, in pratica, sarebbero utili soltanto i film che venissero a costare 35 o 40 milioni.

Io, come ho detto, sono più pessimista, perché penso che non si produrranno neppure quei film incolori e insapori a cui si riferiva l'onorevole Corbi, e che le particolari provvidenze previste dal disegno di legge andranno a vantaggio soltanto dei film fatti per tutti, i quali troveranno modo di essere appoggiati per ottenere un qualche piccolo beneficio.

Ritengo, perciò, che l'argomento debba essere affrontato in maniera più estesa e concreta e che la discussione sull'articolo 2 debba essere rimandata a quando avremo definito gli articoli del disegno di legge che trattano della creazione di film adatti per la gioventù o, comunque, per ragazzi.

Dopo che avremo approvato questi articoli, io potrò essere anche d'accordo con l'onorevole Cervone di inserire nella Commissione un rappresentante degli esercenti di sale che proiettano in prevalenza questo genere di film.

Presento, perciò, formale richiesta di sospensiva.

SEMERARO GABRIELE. *Relatore.* Prego l'onorevole Romualdi di considerare che, preoccupandoci di incrementare una produzione adatta per la gioventù – a parte il necessario chiarimento preciso su questa dizione – non c'è dubbio che nella Commissione, la quale dovrà decidere come debbano essere fatti questi film, debba essere incluso anche un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla gioventù.

Ad ogni modo, non debbono essere i due emendamenti proposti dagli onorevoli Savio e Calabrò a farci sospendere l'approvazione dell'articolo 2, in attesa che siano approvati gli articoli successivi che prevedono le agevolazioni fiscali.

L'onorevole Corbi è perplesso sull'abbuono del 40 per cento sui diritti erariali, concesso agli esercenti che proiettano film per la gioventù; ma il prezzo di ingresso in queste sale non potrà essere certamente di quattrocento lire; sarà tutto al più di settanta od ottanta lire e, su settanta lire, i diritti erariali sono di quindici lire e la riduzione del 40 per cento corrisponde a sei lire. Non sarà, quindi, questo beneficio di sei lire su ogni biglietto – e cioè il 40 per cento – che favorirà i film per la gioventù, in quanto non è un beneficio sufficiente per incoraggiare gli esercenti. A questo scopo potranno, invece, servire utilmente i premi previsti dalla legge, che, in gran parte, dovrebbero essere destinati appunto a tale produzione specifica.

Siamo d'accordo che oggi non esistono in Italia sale cinematografiche riservate ai giovani, ma se questa legge diverrà operante, potremo creare, attraverso i premi, un certo quantitativo di film destinati ai giovani e determinare, anche nel nostro paese – come avviene in Svizzera, in Inghilterra e altrove – la creazione di circuiti appositi di sale.

Sono contrario, perciò, a sospendere l'approvazione dell'articolo 2. Quando discuteremo le altre norme relative ai benefici, potremo eventualmente approvare disposizioni aggiuntive all'articolo 2.

Concludo dichiarandomi favorevole all'approvazione dell'articolo 2 con gli emendamenti Savio e Calabrò, quest'ultimo, però, inteso come aggiuntivo e non sostitutivo; salvo considerare, durante l'esame dei provvedimenti fiscali, se sia il caso di inserire qualche altra disposizione in sede di articolo 2.

Prego l'onorevole Romualdi di non insistere nella richiesta di sospensione della discussione.

CALABRÒ. Il collega Romualdi propone di sospendere l'esame dell'articolo 2 fino a quando saranno stati approvati gli articoli del disegno di legge che trattano dei benefici concessi alla produzione dei film per giovani e agli esercenti delle sale che li proiettano. Però, nel testo della legge si prevede soltanto qualche premio per la produzione e l'abbuono del 40 per cento dei diritti erariali per gli esercenti. Non si tratta, quindi, di norme sostanziali, che possano giustificare la sospensione della discussione sulla Commissione consultiva.

Ritengo sia sufficiente invitare il Governo – che aveva già preso impegno in proposito – a precisare alla Commissione che cosa intende per film adatti alla gioventù, e procedere senz'altro alla votazione sull'articolo 2, introducendo, se sarà il caso, qualche elemento chiarificatore.

Prego, quindi, il collega Romualdi di non insistere nella sua proposta di sospensiva.

MAZZALI. Io sono favorevole alla proposta di sospensione. Allo stato delle cose non siamo in grado di stabilire se sorgerà o non sorgerà una cinematografia per ragazzi, sia come concezione sia come produzione, essendo la concezione e la produzione stesse condizionate ad una serie di norme anche di carattere economico e finanziario.

Comunque, l'articolo 2, per essere approvato, presupporrebbe già una definizione esatta del termine « film adatto per la gioventù » o « prodotto per la gioventù » e, fino a quando non saremo in grado di stabilire questa definizione, non potremo procedere alla costituzione definitiva di una Commissione consultiva, che dovrebbe esprimere il parere su una materia che ancora non esiste.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io mi associo alla preghiera che è stata rivolta all'onorevole Romualdi di ritirare la sua proposta di sospensiva. E ciò per il motivo specifico che, nell'articolo 2, si tratta soltanto di stabilire come sarà composta la Commissione consultiva aggiuntiva, la quale dovrà esaminare i problemi che concernono i film per i giovani. Si tratta, cioé, di fissare l'organo; del merito si potrà parlare in seguito. Appena esaurita la discussione sulla sospensiva, potrò rispondere ad alcune osservazioni dell'onorevole Corbi, che toccano la questione di merito. Ma, ripeto, non credo che vi siano motivi per approvare la proposta di sospensiva sull'articolo 2, che riguarda soltanto la determinazione dei membri che debbono integrare la Commissione consultiva, quando si tratta di problemi che interessano i film per la giovani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Romualdi di sospendere la discussione sull'articolo 2, fino a quando saranno stati approvati gli articoli che accordano determinate agevolazioni economiche a coloro che proietteranno nelle loro sale i film per la gioventù.

(*Non è approvata*).

Procediamo, quindi, nell'esame dell'articolo 2.

Comunico che l'onorevole Luciana Viviani ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, aggiungere il seguente articolo:

Art. 2-bis. Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per ragazzi, la Commissione consultiva sulla cinematografia è integrata:

a) da un direttore didattico;

b) da un professore di scuola media;

c) da un docente universitario di pedagogia o psicologia designati dalle organizzazioni sindacali;

d) da due giudici del Tribunale per minorenni;

e) da un soggettista o sceneggiatore cinematografico di chiara fama;

f) da un regista cinematografico di chiara fama.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), sono designati per tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni sindacali e di categorie, e, in caso di pluralità delle stesse, di concerto tra le varie organizzazioni.

I membri di cui alla lettera *e*) sono designati dal primo Presidente della Corte d'appello di Roma.

Il membro di cui alla lettera *d*) è designato dal Ministero della pubblica istruzione.

I membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica due anni. Per ciascuno di essi è nominato con le stesse modalità un membro supplente ».

VIVIANI LUCIANA. Il mio emendamento ha lo scopo di risolvere una esigenza che noi consideriamo fondamentale: cioè, che nella legge, la dizione relativa alla produzione dei film per i ragazzi sia chiara ed inequivocabile e non si presti ad alcuna dubbia interpretazione. Da questa premessa, discende la conseguenza che le modificazioni da noi proposte rispondono ad una esigenza di carattere generale; e, cioè, che le persone chiamate a comporre la Commissione consultiva siano persone di indiscussa competenza tecnica. Pertanto, fermi restano i punti 1°) 2°) 3°), si tratta semplicemente di sostituire, relativamente alla composizione della Commissione, il magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia con due giudici del tribunale per i minorenni che, secondo il nostro punto di vista, meglio rispondono allo scopo.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Su questo specifico punto, in linea di massima, non sono contrario, anche perché si tratta, piú che altro, di una specificazione della proposta governativa.

VIVIANI LUCIANA. Sui punti 5°) e 6°), relativi alla nomina del padre e della madre di famiglia, esprimiamo qualche perplessità in quanto si tratta di una designazione troppo generica. Essere padre o madre di famiglia, in sé e per sé, non dice nulla nei riguardi, soprattutto, in una competenza in questa materia. Pertanto, noi riteniamo che sia piú utile per la funzionalità della Commissione la presenza di un soggettista o di uno sceneggiatore cinematografico di chiara fama, o di un regista cinematografico.

Infine, proponiamo che le persone di cui ai punti 1°) 2°) 3°) siano designate non dal Ministero della pubblica istruzione, bensì dalle organizzazioni sindacali di categoria. E ciò, conformemente al criterio ampiamente discusso nelle precedenti sedute, allorché si trattò della composizione della Commissione consultiva.

DAL CANTON MARIA PIA. Per parte mia, non ho alcuna difficoltà a discutere, in questa sede il mio emendamento presentato all'articolo 17.

SELVAGGI. Io credo che la proposta dell'onorevole Dal Canton di discutere in questa sede l'emendamento da lei presentato all'articolo 17 sul problema della qualifica del film adatto per la gioventú, non debba essere accolta. In questo momento si discute il problema da un punto di vista generale, senza riferimenti al carattere tecnico. Il problema, perciò, potrebbe essere abbinato all'articolo 5, il quale specifica gli aspetti tecnici della questione. E non vedo perché si dovrebbe entrare nel merito di un problema che, viceversa, non è nemmeno contemplato dal disegno di legge governativo.

Per quanto riguarda la questione generale posta dall'onorevole Viviani, confesso che non afferro questa differenza che si vuole, a tutti i costi, creare tra la cinematografia per ragazzi e quella per la gioventú.

A parte ciò, l'emendamento dell'onorevole Viviani suggerisce altre osservazioni. Per esempio, la dizione del punto 4°) dell'articolo 2 del testo governativo può rimanere, specificando: « da un magistrato destinato dal Ministero della grazia e giustizia, scelto tra i giudici dei tribunali dei minorenni ».

Quanto al problema del soggettista di chiara fama, bisogna rilevare che non si tratta di un problema tecnico, per risolvere il quale, sia necessaria la competenza di un tecnico, mentre un padre o una madre di famiglia possono ben dare giudizi generici di ordine morale e familiare.

Ad ogni modo, una parte della sostanza dell'emendamento Viviani, credo, sia conciliabile con il testo governativo; ma non vedo l'opportunità di tornare nuovamente su di un problema che è stato accantonato, così come ritengo non si debba discutere, in sede di esame dell'articolo 2, l'emendamento dell'onorevole Dal Canton, proposto all'articolo 17.

NATTA. Credo che, nonostante tutto, si possa arrivare alla definizione della Commissione, purché si lasci, almeno, in sospeso la formula iniziale, non giungendo per ora, ad una completa definizione del film per ragazzi o per la gioventù. In altri termini, la questione non è tanto relativa alle obiezioni mosse inizialmente dall'onorevole Romualdi e dall'onorevole Dal Canton sulla composizione della Commissione, quanto concerne il fatto che il testo dell'articolo 2 reca una formula che definisce il film per la gioventù.

Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che ormai, dopo una così lunga discussione, una scelta si impone. Possiamo anche non precisare se dobbiamo dire « film per la gioventù » o « film per ragazzi » e passare a determinare la composizione della Commissione, riservandoci di

collocare quella definizione in sede di discussione dell'articolo 17 o dell'articolo aggiuntivo proposto dalla collega Viviani, ma è evidente che alla definizione di ciò che intendiamo per film per la gioventù o film adatto per la gioventù, o film adatto per ragazzi, dobbiamo arrivare. In altri termini, quanto meno, è necessario mettersi d'accordo sul significato delle parole, prima di approvarle o respingerle. Noi non vorremmo che la questione venisse pregiudicata attraverso la formula, che sembra innocua, di cinematografia per la gioventù.

SAVIO EMANUELA. L'onorevole Natta, col suo intervento, ha finito col riproporre il problema di merito. Il mio punto di vista è che la sede più opportuna per discutere le argomentazioni svolte dall'onorevole Natta sia l'articolo 17. Qui noi stiamo, invece, discutendo circa la formazione di un organo da un punto di vista generale, prescindendo dalla sua funzionalità e dal merito.

Passando ad altro argomento, a proposito della produzione specifica per ragazzi che si effettua all'estero, da parte di taluni si è sostenuto che anche noi dovremmo rimanere in questo ambito ristretto di produzione specifica. Nel corso della discussione generale, colleghi di parte nostra hanno chiaramente espresso e fissato i criteri, peraltro, di definizione dei film. Ma che dire, quando si pensi che il divieto ai ragazzi di frequentare le sale cinematografiche dove si proiettano determinati film, in Italia non è quasi mai osservato ?

Ecco perché io credo che, più che altro, qui si tratti di affermare la necessità di moralizzare questo settore, invece di procedere a sottili distinzioni. Ritengo, pertanto, che questo articolo 2 debba essere, comunque, approvato poiché si tratta, in ultima analisi, di costituire un organo aggiuntivo di una Commissione consultiva. Sono, quindi di opinione che la definizione della formula possa essere benissimo rinviata in sede di esame dell'articolo 17 al quale, peraltro, unitamente alla onorevole Dal Canton, ho presentato un emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dagli onorevoli Dal Canton Maria Pia e Savio Emanuela all'articolo 17:

« Dopo l'articolo 27 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, aggiungere il seguente articolo:

« *Art. 27*-bis. Potranno essere dichiarati adatti per la gioventù soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo, i quali siano adeguati alla mentalità dei giovani e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale ».

CALABRO'. Ritengo che, prima di parlare della costituzione di un organo, sia necessario definire la funzionalità e gli scopi che esso si prefigge. Per questo avevo pregato l'onorevole rappresentante del Governo, prima di passare all'esame della costituzione della Commissione, di voler precisare quale debba essere la funzione della Commissione medesima.

CAIATI. Debbo dire, pregiudizialmente, che la materia è così fluida che potremmo discutere ancora per numerosissime sedute senza riuscire a specificare con esattezza che cosa si intende per cinematografia per ragazzi. Per quella esperienza che mi deriva come modestissimo docente di filosofia – e, quindi, di morale – posso concludere che le preoccupazioni che hanno mosso i colleghi che hanno presentato emendamenti, si riferiscono più ai ragazzi di minore età, cioè ai bambini, che non ai ragazzi che si avviano ormai verso la formazione completa.

Perciò, se dovessi prendere in esame l'ultimo emendamento presentato dall'onorevole Viviani, direi che le preoccupazioni manifestate sono più che altro di ordine tecnico, e non sostanziali, in quanto prescindono da quello che è il punto essenziale sul quale la Commissione deve meditare e cioè: il contenuto del film. Non condivido, poi, le altre preoccupazioni dell'onorevole Corbi, per il quale, se noi facessimo una distinzione ben chiara tra i film per i giovani e i film anche per i giovani, finiremmo col creare una confusione anche nel campo delle agevolazioni alla produzione. Può essere, questo, un motivo di preoccupazione, ma non il solo ! Se noi ci irrigidiamo nella considerazione esclusiva delle provvidenze, penso che finiremmo col perdere di vista l'obiettivo essenziale per la individuazione di film atti alla moralizzazione della vita dei giovani.

Se portiamo questo motivo a base della nostra discussione, possiamo trovare un punto di incontro anche nel superare – anche se di fatto si sia superato – il problema pregiudiziale in base al quale si debba definire, anche in linea tecnica, cosa intendiamo per film per la gioventù. In ciò, io non vedo alcuna preclusione. Nelle sale cinematografiche si proiettano film che possono andare benissimo anche per i ragazzi, e, viceversa, ci sono dei film per ragazzi che anche noi adulti vediamo volentieri.

Vi sono, insomma, dei limiti entro i quali sarebbe erroneo cercare di soffocare questa prospettiva concreta di permettere ai giovani di accedere alla proiezione di film che abbiamo un ottimo valore educativo. Diversamente, finiremo, noi stessi, col creare delle pregiudiziali in funzione delle quali i giovani non vorranno accedere alla proiezione di film non sodisfacenti; questo, quanto, ormai, i giovani sono abituati alle grandi realizzazioni della cinematografia.

Noi non possiamo stabilire una pregiudiziale di ordine tecnico, soltanto negativa, che non orienterà gli industriali del cinema verso la realizzazione di film di spiccato interesse per i ragazzi. Ecco perché noi dobcontinuare, ora, la discussione dell'articolo 2, ove gli emendamenti relativi alla composizione della Commissione non possono, essere accettati *sic et simpliciter*. Ad esempio, è stata affacciata la opportunità che venga designato, tra gli altri, un magistrato facente parte del tribunale dei minorenni. Si pensi, però, che qualche volta il magistrato reca in questo campo delle esperienze negative. I minorenni che capitano sotto la giustizia, non sempre possono avere davanti a loro la possibilità di una sicura redenzione, onde i magistrati che li sorvegliano hanno spesso delle prevenzioni.

Il problema, a mio avviso, è soprattutto di ordine pedagogico e solo il professore – a qualsiasi settore di insegnamento esso appartenga – è in grado di stabilire il valore morale, culturale ed educativo di un film giovevole per la gioventù.

NATTA. Sono d'accordo sul fatto che si possa procedere alla discussione e, eventualmente, all'approvazione dell'articolo 2; però, l'importanza di questo articolo non può andare sottovalutata. A parte il problema della composizione della Commissione stessa, i colleghi della parte avversa non possono non riconoscere che, sulla questione della formula del film per la gioventù, in sede di discussione generale, abbiamo lungamente discusso ed espresso il nostro parere contrario al principio sostenuto dal testo governativo.

Non solo noi, ma perfino colleghi della maggioranza, ebbero ad esprimere perplessità nei riguardi della formula contenuta nell'articolo 2, in quanto, in verità, tratta di una formula troppo lata ed ambigua. La stessa onorevole Dal Canton, del resto, presentatrice di una apposita proposta di legge, affrontava queste perplessità, proponendo relativamente al problema della definizione dei film per ragazzi soluzioni più adeguate e concrete. Ella, infatti, distingueva nettamente i film adatti per i ragazzi dai film prodotti per i ragazzi, dai film indirizzati in modo specifico ai ragazzi e, infine, dai film vietati ai minori di sedici anni. Inoltre, lo stesso relatore, onorevole Semeraro, riprendendo alcune osservazioni fatte da altri colleghi, concludeva affermando che la questione più grave è quella di riuscire, in concreto, a produrre dei film che siano rivolti in modo esclusivo ai ragazzi.

Ecco perché, a nostro avviso, il problema della formula investe la sostanza stessa del problema. Noi non nascondiamo, tuttavia, che il nostro favore va verso la formula che implichi una « cinematografia per ragazzi. ».

Quando discuteremo l'articolo 17, vedremo quale sarà la formula definitiva, ma, fin da ora, a nostro avviso, dovrebbe essere eliminata la dizione « film per la gioventù » che appare manifestamente ambigua ed eccessivamente lata.

CERVONE. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulle seguenti argomentazioni: l'articolo 2 differisce sostanzialmente dall'articolo 17, in quanto, il primo, offre la possibilità di formare una Commissione senza definire il film, in un senso o nell'altro. L'articolo 2 si limita a dettare i criteri che presiedono alla formazione della Commissione che esamina, in senso ampio, i problemi di carattere generale. L'articolo 17, invece, tratta la composizione di una Commissione che deve qualificare il film, entrando nella questione di merito relativa all'opportunità, o meno che un determinato film sia visto dai giovani.

Già l'onorevole Caiati, come professore di filosofia, ha cercato di dare una spiegazione in ordine alla difficoltà della distinzione in questo campo; ma noi crediamo che la formula « adatto per la gioventù » sia la più idonea, ove si tenga presente che il termine « gioventù » è anche comprensivo del termine « ragazzo ». È vero che i due termini sono differenziati, ma restringere e differenziare una produzione tra l'infanzia e la pubertà, porta, come conseguenza inevitabile, una restrizione e una differenziazione di interesse della nostra gioventù verso quei film che noi cerchiamo di far produrre proprio per loro.

Ad ogni modo, se discussione di merito si vuol fare, io propongo che avvenga in sede di esame dell'articolo 17, limitandosi, in questa sede, a discutere la sola composizione della Commissione. Poiché vi sono varie proposte, proporrei di passare alla votazione per divisione.

SIMONINI. Vorrei fare alcune rapide considerazioni. Da quel poco che ho avuto modo di sentire, ho l'impressione che il problema

sia tutt'altro che facile. Esso diventa più difficile ancora se, come sembra, da parte di qualcuno si desidera raggiungere la perfezione che, specie in questo campo, è cosa davvero impossibile. Per stabilire se un film può essere adatto per la gioventù, intanto, bisognerebbe conoscere la gioventù. Noi ricordiamo la gioventù dei nostri tempi; e un confronto con quella attuale è veramente impossibile.

A mio avviso, noi ci dovremmo limitare a nominare una Commissione competente e lasciare, poi, a questa il compito di decidere sull'idoneità dei film, ed essere più o meno, adatti per la gioventù.

DAL CANTON MARIA PIA. Io insisto sulla proposta di abbinare la discussione sulla definizione dei film per la gioventù a questo articolo 2, anziché all'articolo 17. Ripeto, però, ancora una volta, quello che ho avuto modo di dire in precedenza: il problema è impostato in una forma semplicemente negativa. In Italia i ragazzi possono andare a vedere tutti i film che vogliono, eccettuati quelli che recano il divieto per i minori di sedici anni; un divieto, quindi, negativo. Una impostazione positiva non esiste, come avviene in quasi tutti i paesi del mondo dove ragazzi non possono andare, se non nei cinema che sono stati dichiarati adatti per loro.

Data la situazione di fatto esistente in Italia, a ciò difficilmente, almeno per ora, si può arrivare. Tenuto conto di tutte le altre circostanze, condivido, pertanto, il testo governativo dove si parla di film «per la gioventù».

CORBI. Sono d'accordo con la richiesta della onorevole Dal Canton relativa all'abbinamento della discussione con l'articolo 2 e, di conseguenza, con la proposta dell'onorevole Calabrò il quale giustamente ha affermato che, prima di discutere sulla formazione di un organo, bisogna stabilirne la funzionalità.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Ritengo si sia determinata una certa confusione sul problema. Non si deve perdere di vista, infatti, che si rischia di confondere la Commissione consultiva con il Comitato tecnico. Sono i Comitati tecnici che debbono decidere, in base all'articolo 17, quale sia il film adatto per la gioventù. Se la nostra Commissione crede che una simile attribuzione non debba più aver luogo o debba essere comunque modificata, lo può fare benissimo; ma ciò, in sede di esame dell'articolo 17. Perciò, considerando il testo dell'articolo 2 e rispondendo agli emendamenti che sono stati presentati, mi permetterei proporre di specificare la definizione del film adatto per la gioventù, in cinematografia «destinata o prodotta» per la gioventù.

Ribadisco, però, il mio punto di vista, secondo cui la specificazione di che cosa la nostra Commissione voglia intendere per film per la gioventù debba farsi in sede di discussione dell'articolo 17.

Passando alla sostanza degli altri emendamenti, dichiaro che, mentre sono d'accordo che venga mantenuto un magistrato, come proposto dalla collega Viviani, appartenente al tribunale dei minorenni; non sono invece d'accordo di sostituire i padri di famiglia, con registi o sceneggiatori di chiara fama.

Sono, poi, favorevole all'emendamento Savio e all'emendamento Calabrò, da considerare, però, come aggiuntivi e non sostitutivi.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Condivido la preoccupazione espressa da varie parti sulla necessità di precisare con chiarezza che cosa si voglia intendere per film per la gioventú.

Il Governo ha già dichiarato che vuole assolutamente evitare ogni possibile confusione e che le disposizioni proposte a favore dei film per la gioventú abbiano a produrre conseguenze analoghe a quelle dei cortometraggi e documentari, le quali hanno favorito la speculazione.

Ho già detto – ed ora confermo – che il Governo accetta i criteri del progetto Dal Canton, mantenendo, però, la denominazione di «film per la gioventú». E ciò per una ragione psicologica, che è frutto di indagini eseguite. Infatti, se si dà la denominazione di «film per ragazzi» si va immediatamente incontro ad una riduzione del numero dei frequentatori di quel tipo di film.

D'altra parte, se si esaminano le disposizioni contenute nel progetto Dal Canton, si evince subito che, in esse, si parla, piú di film per la gioventú, che di film per ragazzi.

La dizione «film per la gioventú» lascia, poi, maggiori possibilità di precisare l'argomento, quando verrà in discussione l'articolo 17. Del resto, per ora, si tratta solo di stabilire quali persone debbano entrare a far parte della Commissione consultiva per la cinematografia, quando questa si debba occupare dei problemi generali interessanti appunto i film per la gioventú.

Affermando, ancora una volta, che è intendimento del Governo di non far profittare nessuno – che non abbia i requisiti dovuti – delle provvidenze di legge, chiedo che

la Commissione voglia accogliere il testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Maria Pia Dal Canton, Ella insiste nella sua proposta?

DAL CANTON MARIA PIA. Non insisto.

VIVIANI LUCIANA. La faccio mia, perché il mio Gruppo ritiene che le perplessità esistano anche dopo le dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Dal Canton, ritirata dalla proponente e fatta propria dalla onorevole Luciana Viviani, proposta non accettata dal Governo.

(*Non è approvata*).

Vi è, ora, l'emendamento Viviani che propone di sostituire, al primo comma dell'articolo 2, le parole « per la gioventú » con le parole « per ragazzi ».

ROMUALDI. Mi astengo dalla votazione perché è stata respinta la mia richiesta di sospensiva; quanto al merito dell'emendamento, dichiaro che avrei votato a favore, considerato che il Governo non ha ritirato la sua primitiva denominazione di « film adatti per la gioventú ».

NATTA. Noi voteremo a favore dell'emendamento Viviani, non solo perché i ragazzi fino a 14 anni debbono essere considerati giovanetti, ma anche perché le ragioni psicologiche addotte dal Sottosegretario non ci sembrano tali da dover far dimenticare lo scopo essenziale che ci siamo prefissi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima alinea dell'emendamento Viviani, nell'intesa che, se essa non sarà accolto, si intenderà approvato il testo governativo del primo comma dell'articolo 2, fino alle parole « è integrata ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il punto 1°) dell'articolo 2, identico nel testo governativo e nell'emendamento Viviani.

(*È approvato*).

L'onorevole Viviani propone di sostituire il punto 2°) del testo governativo con il seguente:

« 2°) da un professore di scuola media »;

CAIATI. Vorrei pregare la collega onorevole Viviani di non insistere in queste sottigliezze. Abbiamo già ammesso un direttore didattico, e non vedo perché non dovremmo ammettere un Preside. Per analogia. allora, avremmo dovuto includere un insegnante elementare al posto del direttore didattico.

VIVIANI LUCIANA. Insisto sull'emendamento, perché noi riteniamo che il professore, più del preside, sia a contatto quotidiano con i ragazzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Viviani, di cui ho dato testé lettura. Resta inteso che, se l'emendamento stesso non sarà approvato, si riterrà approvato il testo governativo.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Viviani propone che, nel 3°) punto, le parole: « designati dal Ministero della pubblica istruzione », siano sostituite dalle parole: « designati dalle rispettive organizzazioni sindacali ».

CAPPUGI. Desidero che sia precisato se la designazione del Ministero si riferisce soltanto al docente universitario, oppure anche al direttore didattico e al capo di Istituto di istruzione media.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La designazione da parte del Ministero della pubblica istruzione si riferisce, sia al docente universitario che al preside e al direttore didattico.

Non posso accettare l'emendamento proposto dalla onorevole Viviani.

CAPPUGI. Sono contrario all'emendamento Viviani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 3°), sul testo governativo per divisione.

« 3°) un docente universitario di psicologia e pedagogia.

(*È approvato*).

Devo porre in votazione l'emendamento Viviani di sostituire al punto 3°) le parole « designati dal Ministero della pubblica istruzione » con le parole « designati dalle rispettive organizzazioni sindacali ».

MAZZALI. Propongo di modificare l'emendamento Viviani, sostituendovi la parola « sindacali » con la parola « professionali » e ciò in analogia a come abbiamo votato per i rappresentanti dei giornalisti.

CAPPUGI. Ricordo che non esistono organizzazioni professionali dei direttori didattici!

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dall'onorevole Mazzali.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Viviani.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultima parte del punto 3°) del testo governativo.

(*È approvata*).

L'onorevole Viviani propone di sostituire il punto 4°) del testo governativo con il seguente:

« 4°) da un magistrato appartenente ai giudici di tribunali dei minorenni, designato dal Ministero di grazia e giustizia ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io apprezzo l'emendamento che è stato proposto e aggiungo subito che non avrei difficoltà ad accoglierlo, se la mia coscienza non fosse assalita da un dubbio. Il giudice dei tribunali dei minorenni ha una sua propria mentalità professionale, che è tutta particolare, la quale gli deriva dal contatto continuo che egli ha con i giovani che non sono normali. Il mio timore è che, nel giudizio di un film, egli potrebbe portare i riflessi delle osservazioni che fa nei suoi contatti costanti. Io ho avuto occasione, nei giorni scorsi, di esaminare i risultati di una indagine fatta nelle carceri delle Mantellate sulle reazioni delle detenute di fronte ai film che in quelle carceri vengono proiettati. Vi assicuro che sono reazioni interessantissime.

Perciò, condivido le preoccupazioni manifestate in questa seduta dall'onorevole Caiati e chiedo alla Commissione che voglia approvare il testo governativo.

MAZZALI. A mio avviso, è proprio il giudice che vive in un ambiente di ragazzi non normali, che può meglio pronunciarsi sulla normalità di un individuo. Per conseguenza, è appunto quel giudice che può giudicare sulla ricettività di un determinato film per ragazzi normali.

Per questo motivo, io sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Viviani.

CAPPUGI. Aderisco all'emendamento Viviani.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo non si oppone all'emendamento Viviani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 4° nel testo governativo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole Viviani: « scelto tra i giudici dei tribunali per minorenni ».

(*È approvato*).

L'onorevole Viviani propone di sostituire i punti 5°) e 6°) con il seguente: « 5°) da un regista cinematografico di chiara fama ».

L'onorevole Natta propone di sostituire il punto 5°) con il seguente: « 5°) da uno scrittore di opere per l'infanzia ».

CORBI. Noi voteremo a favore dell'emendamento Viviani e, qualora questo venisse respinto, a favore dell'emendamento subordinato proposto dal collega Natta.

Noi non comprendiamo perché si voglia stabilire una categoria professionale dei padri e delle madri. Ogni componente della Commissione vi è entrato per un titolo particolare: o per particolare competenza o perché interessato nell'industria. Mi sembra eccessivo includere un padre e una madre in quanto tali!

È chiaro l'intendimento, anche a giudicare dagli organi che dovrebbero nominare quei due genitori, che si vuole introdurre degli elementi che diano sicura garanzia di assecondare la concezione etica e sociale di una parte politica; è evidente il desiderio di introdurre, in questa legge, un criterio di parte, che noi non possiamo assolutamente tollerare.

D'altra parte, con qual diritto un qualsiasi ente può stabilire quale sia il padre ineccepibile, competente, educato ai migliori, più onesti e sani principî, e quale non sia, per contro, il padre che non abbia diritto a una tal candidatura?

Mi pare che si chieda troppo! E che, oltre tutto, si voglia ritornare su una questione già ampiamente dibattuta e, poi, superata nel corso della passata legislatura. Mi corre l'obbligo, a questo proposito, di ricordare come, allora, l'onorevole Dal Canton e l'onorevole Colini Lombardi accolsero una proposta che poteva conciliare i diversi criteri: quella di includere, anziché una madre di famiglia, un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Questo, infatti, è un ente riconosciuto dallo Stato, con sue particolari funzioni nell'interesse della collettività nazionale e dell'infanzia, e, quindi, un suo rappresentante può essere giustificato.

Voi, oggi, volete chiederci troppo. Anche perché pare che non vogliate rendervi conto che la maggior parte dei componenti della Commissione consultiva sarà costituita da padri di famiglia. E allora perché sentite la necessità di includere altri elementi che non abbiano altri requisiti se non quello d'essere genitori?

Vi prego di non insistere su questa questione, tanto più che le cose non cambieranno,

perché vi siete già tutelati abbastanza nella composizione della Commissione. Essa vi dà tutte le garanzie che seguirà certi dettami e si ispirerà a certi principî; se insistete, è solo per un atto di sopraffazione, è solo per recare offesa alla rispettabilità di tanti cittadini italiani !

PRESIDENTE. Debbo precisare che le votazioni che avvengono in questa Commissione non costituiscono mai un atto di sopraffazione, perché avvengono nella piena regolarità del Regolamento.

MAZZALI. Benché l'emendamento della collega Viviani non mi persuada molto, io voterò a favore per due semplici considerazioni: anzitutto, non ritengo affatto che un padre, soltanto in quanto padre, possa essere autorizzato a giudicare in fatto di educazione; in secondo luogo, per lo stesso ragionamento riferito ad una madre. La madre può giudicare dell'attitudine dei propri figli, ma non può giudicare di quel che può avvenire, o no, agli altri.

A mio modo di vedere, non è necessario essere padre o madre, perché si sia in grado di dare un indirizzo educativo ai ragazzi.

NATTA. Desidero fare una proposta conciliativa: includere, cioé, uno scrittore di opere per l'infanzia e un rappresentante designato dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

CAPPUGI. Propongo che siano inclusi un padre e una madre designati dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Tuttavia, poiché si insiste nel ritenere che non sia necessario essere genitori, io potrei anche aderire alla proposta avansata, e che il comma sia, cioé, così formulato: « da un rappresentante dell'Opera maternità e infanzia designato dall'Opera stessa ».

CAIATI. La proposta Cappugi mi coglie di sorpresa, anche perché non vedo per quale motivo si debba creare una pregiudiziale nei riguardi dei genitori. Tuttavia, se l'onorevole Cappugi insiste e poiché mi pare che la proposta trovi molti consensi, finirò con l'aderire anch'io alla proposta; però, non mi pare esatto sostenere l'esclusione di padri e di madri per il semplice fatto che altri componenti della Commissione appartengono già a quella categoria.

SAVIO EMANUELA. Posso aderire all'emendamento Cappugi, purché i due rappresentanti siano rispettivamente un padre e una madre e designati proprio perché tali.

SELVAGGI. Sono favorevole alla conservazione della dizione di « padre » e « madre »; che, poi, questi siano scelti dall'Opera maternità e infanzia è, per me, una questione di dettaglio.

Non posso condividere le considerazioni esposte dall'onorevole Corbi, perché qui il problema non ha carattere politico, bensì morale: e sul problema della morale non mi pare che possano esservi differenziazioni di ordine politico.

PRESIDENTE. Credo che la discussione abbia sufficientemente chiarito i differenti punti di vista e che, pertanto, si possa passare alla votazione.

VIVIANI. Ritiro i miei emendamenti, perché li ritengo assorbiti da quelli proposti dall'onorevole Natta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Natta che propone di sostituire il punto 5°) con il seguente:

« 5°) uno scrittore di opere per l'infanzia ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Natta, che propone di sostituire il punto 6°) con il seguente:

« 6°) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia, da scegliersi fra i pediatri, designato dall'Opera stessa ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cappugi testè letto, sul quale il Governo non si oppone:

(*È approvato*).

Gli onorevoli Savio, Cervone e Selvaggi, hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« 6) un rappresentante di esercenti di sale cinematografiche riservate prevalentemente ai film per la gioventú ».

MAZZALI. Propongo che sia tolto l'avverbio « prevalentemente ». Ciò per la chiarezza della norma e per evitare che dalla Commissione possano, magari, essere esclusi veri esercenti di sale per ragazzi per far posto ad altri che proiettano piú di rado film per la gioventú.

SELVAGGI. Sono d'accordo.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. Sono d'accordo.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono favorevole all'emendamento e alla modifica proposta dall'onorevole Mazzali.

PRESIDENTE. Pongo allora, in votazione l'emendamento aggiuntivo, così modificato:

« 6) un rappresentante di esercenti di sale cinematografiche riservate ai film per la gioventú ».

(*È approvato*).

L'onorevole Calabrò ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« 7) da un rappresentante dell'E.N.A.L. ».

ROMUALDI. Aderisco all'emendamento Calabrò.

CAPPUGI. Aderisco anch'io, aggiungendo le parole « designato dall'Ente stesso ».

CALABRÒ. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Calabrò così modificato: « 7) da un rappresentante dell'E. N. A. L., designato dall'Ente stesso ».

(*È approvato*).

Rimane ora da votare l'ultimo comma dell'articolo 2 del testo governativo. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato:

« Dopo l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2-bis. — « Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per la gioventú, la Commissione consultiva per la cinematografia è integrata:

1°) da un direttore didattico, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

2°) da un capo di Istituto di istruzione media, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

3°) da un docente universitario di pedagogia e di psicologia, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

4°) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, scelto tra i giudici del Tribunale dei minorenni;

5°) da un padre di famiglia e da una madre di famiglia designati dall'Opera nazionale maternità infanzia;

6°) da un rappresentante degli esercenti sale cinematografiche riservate alla gioventú;

7°) da un rappresentante dell'E.N.A.L. designato dall'Ente stesso.

Si applica la disposizione dell'articolo 2, ultimo comma ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Avverto che il seguito della discussione è rinviato a mercoledì 14 marzo 1956, alle 9,30.

La seduta termina alle 20,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI